

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

**IFEL**  
Fondazione ANCI

# **Il Responsabile Unico del Procedimento nel ciclo degli appalti pubblici**

a cura dell'avv. Ilaria Paradisi  
2 aprile 2019

Comune di Mercato San Severino



# Programma

- ❑ Indicazioni di carattere generale in materia di RUP nella normativa di riferimento
- ❑ Le linee guida n. 3 dell'ANAC di attuazione del codice dei contratti pubblici recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*: indicazioni di carattere generale, incompatibilità e responsabilità
- ❑ I compiti specifici del RUP nelle Linee guida n. 3: i requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con le figure di progettista o direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione
- ❑ Adempimenti del RUP nelle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici (verifiche amministrative, soccorso istruttorio, commissione giudicatrice, gestione del contratto, etc.)
- ❑ Il RUP, la trasparenza e gli obblighi di pubblicazione
- ❑ Il RUP nel “sistema anticorruzione” e nel nuovo PNA. approfondimento su aspetti di maggiore attualità (rispetto normativa privacy introdotta dal reg. (UE) 679/2016, utilizzo fondi strutturali europei, semplificazioni per i piccoli comuni)
- ❑ Le ultime modifiche al codice dei contratti pubblici ad opera della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e degli ultimi interventi normativi che hanno inciso sulla materia dei contratti pubblici

## Premessa

**DDL c.d. Sblocca cantieri  
di prossima adozione:**



▪Reca *DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI E MISURE PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI*

▪Risponde alla lettera di infrazione della Commissione europea 24 gennaio 2019 (C(2019) 452)

**Istituti principalmente interessati dalle modifiche:** norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, progettazione, affidamenti sotto soglia, verifica requisiti, esame offerte tecniche, commissioni di gara, abolizione tetto massimo per punteggio economico, offerte anomale, qualificazione contraente generale, rito super-accelerato

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

**Indicazioni di carattere  
generale in materia di RUP  
nella normativa di riferimento**



# Il Responsabile del Procedimento - Norme di riferimento della l. 241/1990

## **Art. 4 - Unità organizzativa responsabile del procedimento**

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

## **L'art. 5 - Responsabile del procedimento**

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

# Responsabile del Procedimento – Norme di riferimento della l. 241/1990

## **Art. 6 *Compiti del responsabile del procedimento***

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.»

## **Art. 6-bis *Disciplina conflitto di interessi.***

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

## Il ruolo del RUP nel D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici)

L'art. 31 del codice dei contratti pubblici individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni.

- ❑ La norma si applica anche alle stazioni appaltanti (SA) che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio dell'art. 114, ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).
- ❑ La norma non si applica alle SA che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Dette stazioni appaltanti sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici che sono tenute ad applicare

## Principali caratteristiche e funzioni del RUP secondo il d.lgs. 50/2016

- Nell'ambito delle sue funzioni è un pubblico ufficiale
- E' nominato per tutte le fasi: programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione del contratto, con il primo atto relativo ad ogni singolo intervento
- E' nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa (livello apicale) tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità; se c'è carenza di organico è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.
- La nomina è obbligatoria e non può essere rifiutata.
- Deve essere dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; per servizi attinenti all'ingegneria deve essere un tecnico (ove non presente tale figura, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare).
- Il nominativo deve essere indicato nel bando, nell'avviso o nell'invito a presentare offerta

## Esame disposizioni art. 31: comma 1

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti **individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione**, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; **la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa**. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. *{disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017}*

## Esame disposizioni art. 31: commi 2 e 3

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. (LG ANAC n. 3)

## Esame disposizioni art. 31: comma 4

**4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:**

- a)** formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b)** cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati incoerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c)** cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d)** segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e)** accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f)** fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

Continua...

## Esame disposizioni art. 31: comma 4

...segue

- g)** propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h)** propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- i)** verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

## Esame disposizioni art. 31: comma 5

5. L'ANAC **con proprie linee guida**, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, **sui presupposti e sulle modalità di nomina**, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. **Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.** Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8. *{disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017}*

Linee guida n. 3 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni “  
[Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/04/2017 con del. n. 1007 dell’11.10.2017]

## Esame disposizioni art. 31: commi 6 e 7

6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.\*

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

\* Secondo le Linee guida n. 3 il RUP per i lavori e i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria deve essere un tecnico abilitato alla professione o (quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico di qualifica anche non dirigenziale

## Esame disposizioni art. 31: comma 8

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, **direzione dell'esecuzione**, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, **ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)**. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. *{disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017}*

## Esame disposizioni art. 31: commi 9 e 10

9. **La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP**, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute. *{disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016}*

## Esame disposizioni art. 31: comma 11

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.

## Esame disposizioni art. 31: comma 12

12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori **o del direttore dell'esecuzione** sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113. *{disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017}*

Intervento programmatico sulla fase di esecuzione del contratto

## Esame disposizioni art. 31: commi 13 e 14

13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.\*

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

**\* Da monitorare al proposito le prossime modifiche al codice dei contratti pubblici**

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**Le linee guida n. 3 dell'ANAC:  
indicazioni di carattere generale,  
incompatibilità e responsabilità**

# Il RUP nelle Linee guida n. 3 dell'ANAC

## Requisiti di professionalità del RUP

- Deve possedere specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e aver maturato adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:
  - a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
  - b. nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati;
- Nel caso di appalti di particolare **complessità** che richiedano competenze specialistiche, il RUP propone alla SA di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
- La formazione professionale del RUP è soggetta **a costante aggiornamento**.

## I presupposti per la nomina del RUP

In caso di carenze accertate nell'organico della stazione appaltante o se esso non comprenda nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, **i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa** a copertura dei rischi professionali come previsto dall'art. 24, co.4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. (art. 31, co. 11 d.lgs 50/2016)



La stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso la stazione appaltante affida **lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dalle Linee guida**, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice (LG n. 3)

## Conflitto di interesse – (art. 42)

**Definizione**  
art. 42, co. 2, D.lgs.  
50/2016



Si ha **conflitto d'interesse** quando il personale di una SA o di un prestatore di servizi che, anche per conto della SA, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un **interesse finanziario, economico o altro interesse personale** che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. (costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 d.P.R. 62/2013)

**Non può essere nominato RUP chi ha conflitto di interesse (interessato da appalto) o condannati per delitti contro la PA.**

**D.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62**

***Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001***

## **Art. 7. Obbligo di astensione**

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

## Conflitto di interesse – obblighi del personale e della SA

Le SA prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione e per individuare, prevenire e risolvere efficacemente ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici (art. 42, c. 1) e hanno l'obbligo di vigilare sul rispetto dell'art. 42.

Le SA sono tenute a vigilare sul rispetto delle disposizioni dell'art. 42

**Il personale che versa in situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne comunicazione alla SA e ad astenersi dal partecipare alla procedura, nonché alla fase esecutiva del contratto. La mancata astensione dà luogo a responsabilità disciplinare (fatta salva la eventuale responsabilità amministrativa e penale)**

## Schema di linee guida dell'ANAC in materia di “*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*”

Lo schema di Linee guida (ai sensi dell'art. 213, co. 2 ccp) ha l'obiettivo di:

- ❑ Agevolare le stazioni appaltanti nell'attività di individuazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse nelle procedure di gara attraverso standardizzazione dei comportamenti e diffusione di buone pratiche
- ❑ Favorire la regolarità delle procedure di gara
- ❑ Garantire trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa
- ❑ Garantire i soggetti coinvolti nelle procedure dal rischio dell'assunzione di responsabilità
- ❑ Prevedere misure che evitino l'introduzione di oneri eccessivi per le stazioni appaltanti e i soggetti chiamati ad operare nelle procedure di gara

# Schema di linee guida dell'ANAC in materia di *“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”*

## Indice

Parte I – Definizioni ed ambito di applicazione del conflitto di interesse nelle procedure di gara

Parte II – Obblighi dichiarativi e di comunicazione

Parte III – Obbligo di astensione ed esclusione dalla gara del concorrente

Parte IV – La prevenzione del rischio

### Focus su:

**Individuazione degli eventi rischiosi nelle varie fasi delle procedure di gara e le relative misure di prevenzione (cfr. Tabella)**

## Parere del Consiglio di Stato sullo schema di linee guida sul conflitto di interessi nelle procedure di gara(n. 667/2019)

**Indicazioni su ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'art. 42**, che comprende tre categorie distinte di conflitto di interessi:

- i. la prima si verifica ove il soggetto abbia *“direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.”*;
- ii. la seconda, derivante dal richiamo alle fattispecie tipiche dell'art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 (coniugio, parentela etc.);
- iii. la terza derivante anche essa dal richiamo al detto articolo 7, nella parte in cui esso si riferisce alle *“gravi ragioni di convenienza”*. A questa ultima fattispecie va assimilata quella di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990, ovvero *“interesse anche potenziale”*.

Necessità di dare una interpretazione sistematica all'art. 42, co. 2, che ne individui un significato preciso.

## Indicazioni del Cons. di Stato sez. consultiva ad ANAC (e alle stazioni appaltanti)

- ❑ Di dubbia interpretazione l'ipotesi di conflitto di interessi nel caso di funzionario che abbia prestato servizio presso un ente controllato dalla amministrazione aggiudicatrice
- ❑ Non condivisibile la scelta di chiedere al personale di rendere la dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interesse oltre che all'atto di assegnazione all'ufficio, anche in occasione di ogni singola gara (preferibile la previsione, anche a livello regolamentare, del dovere del dipendente di aggiornare la dichiarazione in presenza di fatti sopravvenuti)
- ❑ L'esclusione del concorrente dalla gara ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. d) deve essere disposta, come *extrema ratio*, quando siano assolutamente e oggettivamente impossibili sia la sostituzione del soggetto che versa nella situazione di conflitto di interesse, sia l'avocazione dell'attività al responsabile del servizio, sia il ricorso a formule organizzatorie alternative previste dal codice. Tale impossibilità deve, peraltro, essere assoluta, oggettiva, puntualmente ed esaustivamente motivata e dimostrata.
- ❑ Occorre fornire adeguate indicazioni per assicurare che i dipendenti abbiano piena contezza delle sanzioni applicabili nei casi di omessa/falsa dichiarazione sulle situazioni di rischio (disciplinare, amministrativa e penale)

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**La figura del RUP nelle Linee guida n. 3: requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con le figure di progettista o direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione**

## Requisiti di professionalità del RUP in relazione ai contratti di lavori (appalti concessioni)

Il RUP è in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare. Per appalti particolarmente complessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016, il RUP deve possedere anche adeguata formazione in materia di project management.

- **Appalti < 150.000 euro: diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore** (durata corso almeno cinque anni).
- **Appalti tra i 150.000 e il 1.000.000 di euro:** diploma di cui sopra e 10 anni di anzianità, una laurea triennale nella materia e 3 anni d'esperienza nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, oppure laurea quinquennale e 2 anni d'esperienza
- **Appalti tra 1.000.000 e la soglia ex art. 35 Codice:** laurea triennale+ abilitazione+ 5 anni d'esperienza; laurea quinquennale+ abilitazione+ 3 anni d'esperienza
- **Appalti «oltre soglia»:** laurea magistrale e specialistica+ abilitazione+ cinque anni d'esperienza

## Requisiti di professionalità del RUP in relazione agli appalti di servizi e forniture e alle concessioni di servizi

Il RUP è in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello **svolgimento di attività analoghe** a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:

- a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
  - b) nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.
- La formazione professionale del RUP è soggetta **a costante aggiornamento**.
  - Per appalti di particolare complessità il RUP deve possedere un titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, anche un'adeguata formazione in materia di project management.
    - **«Sotto soglia»:** diploma d'istruzione superiore di durata quinquennale+ 5 anni d'esperienza; laurea triennale+ 3 anni d'esperienza; laurea quinquennale+ 2 anni d'esperienza.
    - **«Sopra soglia»:** diploma+ 10 anni di servizio; laurea+ 5 anni d'esperienza.
    - **«Appalti specialistici»:** titoli di studio per le materie *ad hoc*.

## **Importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.**

Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore lavori ovvero di direttore dell'esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nelle linee guida.

- **Requisiti lavori:** titolo di **studio specifico**; esperienza almeno **triennale o quinquennale**, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe; **specificata formazione acquisita** in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento; **non appalti complessi, di particolare rilevanza storico-artistica, sup. a 1.500.000 euro**
- **Divieti per i contratti di servizi e forniture:** prestazioni di importo **superiore a 500.000 euro**; interventi **particolarmente complessi**; prestazioni che richiedono l'apporto di una **pluralità di competenze**; necessità di processi produttivi **innovativi o di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità**; motivi concernenti **l'organizzazione interna** alla stazione appaltante.

# Rapporto RUP – Direttore lavori

Art. 2 d.M. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49

**Regolamento recante:  
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».**

1. **Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio** mediante le quali quest'ultimo impartisce le **indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione**, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la **periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni**. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

3. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

# Rapporto RUP – Direttore dell'esecuzione (contratti di servizi o forniture)

Art. 16 d.M. (MIT) 7  
marzo 2018, n. 49

**Regolamento recante:  
«Approvazione delle linee  
guida sulle modalità di  
svolgimento delle funzioni  
del direttore dei lavori e  
del direttore  
dell'esecuzione».**

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'art. 31, co. 5 del codice.
2. **Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.**
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
4. Ai sensi dell'art.101, co. 6-bis, e dell'art. 111, co. 2 del codice, la SA per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'art. 31, co. 5, del codice, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'art. 101, co.4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26.

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**Adempimenti del RUP nelle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici**

## Fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici

1.

- Fase di programmazione dei lavori e dei servizi (analisi di fattibilità e sviluppo dei documenti progettuali per inserimento in programmazione)

2.

- Adozione determinazione/delibera a contrarre e preparazione dei documenti di gara (eventuale affidamento incarico ad esperti esterni)

3.

- Fase di gara per l'affidamento del contratto (gestione della procedura di affidamento sulla base del tipo prescelto)

4.

- Aggiudicazione e stipula del contratto

5.

- Fase di esecuzione del contratto (attività di vigilanza e gestione sopravvenienze)

6.

- Termine del contratto

## Attività del RUP nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento di lavori pubblici

- I compiti fondamentali del RUP sono specificati all'art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento.
- Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in relazione a **specifici adempimenti** relativi alle fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto. Inoltre, per espressa previsione dell'art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di **programmazione, progettazione, affidamento** ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- **compiti** aggiuntivi – oltre quelli indicati all'art. 31 ccp - sono stati individuati dall'ANAC con le linee guida n. 3

## I principali compiti del RUP nella fase pre-programmazione (L.G. n. 3)

- 1

Nella **fase antecedente alla programmazione**, il RUP, qualora già nominato, **formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale \***

\*Il Quadro esigenziale (definito all'art. 3, co. 1, lett. ggggg-*nonies*) ccp) è il documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati.

# Il d.M. attuativo delle disposizioni in materia di programmazione

**Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:**

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

D.M. 16 gennaio 2018, n. 14  
(G.U.R.I. n. 57 del 9.03.2018)

## I principali compiti del RUP nella fase di programmazione (L.G. n. 3)

Nella **fase di programmazione**, il RUP, qualora già nominato, **formula proposte e fornisce dati e informazioni** utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche **per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici\*** e dell'avviso di preinformazione, nelle fasi di affidamento, elaborazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente, in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

Il RUP

- a) **promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari** idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui all'art. 23, comma 1, del Codice;
- b) **promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;**

\*cfr. art. 3, comma 15 d.M. 15/2018

## ..segue

c) svolge le attività necessarie all'espletamento della **conferenza dei servizi**, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

d) **individua i lavori di particolare rilevanza** sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione agg. preposto alla struttura competente l'eventuale presenza di caratteristiche specifiche connesse a tali aspetti (cfr. L.G. N. 3 par. 5.1.4);

e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare;

f) per la progettazione dei **i lavori di particolare rilevanza** (ex art. 23, c. 2 ccp) verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l'utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;

**..segue**

g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, **promuove e definisce**, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, **le modalità di verifica dei vari livelli progettuali**, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

h) **coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica**, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

i) **coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo**, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;

j) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie **verifiche** circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

k) **svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro**, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, c.9 (struttura stabile di supporto),

## ...segue

- l) **sottoscrive la validazione**, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;
- m) al ricorrere dei presupposti per la **suddivisione dell'appalto in lotti**, accerta e attesta: 1. l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti; 2. la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
- n) **propone all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;**
- o) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di partenariato per l'innovazione e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

# La determinazione a contrarre: funzione e natura

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (art. 32).

- ❑ La determina a contrarre è l'atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la SA pubblica amministrazione manifesta la propria volontà di stipulare un contratto
- ❑ È un atto amministrativo di tipo programmatico **con efficacia interna**, rilevante solo ai fini del procedimento formativo della volontà del committente pubblico.
- ❑ Per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall'art. 192 del TUEL di cui al d.l.gs. n. 267/2000 che stabilisce il contenuto minimo essenziale (fine del contratto; oggetto, forma e clausole essenziali; modalità di scelta del contraente tra quelle ammesse e le ragioni alla base)

## I principali compiti del RUP nella fase di gara (L.G. n. 3)

- p) **richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione** nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o per la richiesta all'A.N.AC. di una lista di candidati, ai sensi dell'art. 77, comma 3 del Codice (*v. avanti per compatibilità ruolo RUP con quella di componente di commissione di gara*);
- q) **promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta** sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, **la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice**;
- r) **accerta e certifica**, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, **le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante**;
- s) **provvede all'acquisizione e al successivo perfezionamento del CIG** secondo le indicazioni fornite dall'Autorità.
- t) **raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza**;
- u) **raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione agli obblighi prescritti dall'art. 1, co. 32 l. 190/2012**;

## Alcuni adempimenti specifici svolti dal RUP in fase di gara (L.G. n. 3)

- La verifica della documentazione amministrativa è svolta dal RUP, da un seggio di gara istituito *ad hoc* ovvero da un apposito ufficio se presente nell'organico della S.A. In ogni caso il RUP esercita le funzioni di coordinamento e controllo e adotta le decisioni all'esito delle valutazioni effettuate.
- Per quanto riguarda la verifica della congruità delle offerte, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo tale controllo è svolto dal RUP eventualmente con l'ausilio della struttura di supporto di cui all'art. 31, co. 9 D.Lgs 50/16; in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tale verifica è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice.

## Verifica della documentazione amministrativa

Oggetto di verifica:

- regolarità invio dell'offerta
- rispetto delle disposizioni generali e speciali della legge di gara
- regolarità della documentazione
- possesso dei requisiti di partecipazione



Secondo le linee guida dell'ANAC n. 3 il RUP può adottare il provvedimento di esclusione e/o l'avvio del procedimento di soccorso istruttorio con i relativi provvedimenti.

La verifica può essere delegata ad apposito seggio di gara (composto e/o guidato dal RUP)

## Focus: il soccorso istruttorio

### Art. 83 comma 9 codice dei contratti pubblici

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, **in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**



**Finalità ultima: evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli**

## Presupposti per l'applicazione del soccorso istruttorio (indicazioni ANAC)

L'irregolarità è sanabile ove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito, della condizione o dell'elemento a corredo, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata



- La regolarizzazione, in tema di requisiti, è possibile nei limiti della preesistenza del requisito medesimo, la cui carenza alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta non può mai essere sanata mediante soccorso istruttorio.
- Con riguardo alle condizioni di partecipazione che incidono sulla validità dell'offerta (per es. garanzia fideiussoria, pagamento contributo all'A.N.AC., presa visione dei luoghi, etc.), che devono accompagnare l'offerta sin dalla sua presentazione, la mancata allegazione dei relativi documenti è sanabile solo ove l'operatore economico dimostri che, nel caso della garanzia per es., il relativo contratto abbia data certa anteriore alla scadenza dell'offerta ovvero che le condizioni formalizzate poi in un documento, nel caso della presa visione dei luoghi per esempio, sussistevano al momento della presentazione dell'offerta.

..segue

➤ Con riguardo alle condizioni di partecipazione che incidono sulla fase esecutiva (accettazione capitolato, indicazione delle prestazioni in caso di raggruppamento temporanei di impresa) le relative dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari devono sempre essere ammesse a soccorso istruttorio

## Soccorso istruttorio: alcuni casi

In tema di avvalimento: trattandosi di fattispecie connessa ai requisiti speciali, il cui perfezionamento richiede la dichiarazione interna al DGUE, del concorrente, l'impegno dell'ausiliaria a fornire risorse e mezzi nei confronti dell'amministrazione e il contratto di avvalimento tra operatore economico concorrente e impresa ausiliaria, è possibile attivare il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico abbia manifestato la volontà di ricorrere all'avvalimento, ma siano carenti, all'interno della documentazione, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria, il DGUE dell'impresa ausiliaria e il contratto (ANAC, Bando tipo n. 1)

Soccorso istruttorio esperibile quando il concorrente in una procedura di gara telematica, utilizza un formato diverso da quello indicato (word invece che pdf) per la propria domanda di partecipazione (Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2018, n. 4065)

Mancato caricamento della domanda (dichiarazione radicalmente mancante) integra assenza di un elemento essenziale dell'offerta in relazione al quale non può essere esercitato il soccorso istruttorio (TAR Lombardia-Milano, sez. IV, 22 dicembre 2017, n. 2475)

## Soccorso istruttorio: questioni controverse

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha emesso l'ordinanza in data 24.01.2019, n. 3, con la quale ha sottoposto alla CGUE la seguente questione pregiudiziale:

*“se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del ‘Codice dei contratti pubblici’ italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. ‘soccorso istruttorio’, pur nelle ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione”.*

## La controversia

- L'occasione è data dalla controversia, pervenuta inizialmente all'esame del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, concernente l'esclusione di una impresa da una procedura aperta per la fornitura di autobus urbani per avere omesso di indicare, in sede di domanda di partecipazione e di offerta economica, i costi della manodopera relativi al personale da impiegare nelle lavorazioni, con conseguente violazione dell'articolo 95, co. 10 del codice dei contratti pubblici
- Il CGARS, ha rilevato un contrasto in giurisprudenza circa l'interpretazione del citato articolo 95, co. 10 in relazione all'ipotesi di mancata indicazione, da parte del concorrente, dei costi della manodopera e per la sicurezza e ha conseguentemente rimesso la decisione all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
- Presenza di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti, concernenti la perdurante vigenza, sotto il codice del 2016, del principio di diritto (di cui alla sent. dell'Adunanza plenaria n. 19/2016), in base al quale *“nelle ipotesi in cui l'obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l'offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l'esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l'offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio”*.

# Compatibilità fra ruolo di RUP e membro della Commissione di gara

## Art. 84, co. 4, D.Lgs 163/2006

I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

## Art. 77, co. 4, D.lgs 50/2016

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. **La nomina del RUP a membro della commissione di gara è valutata con riferimento alla singola procedura (periodo aggiunto dal d.lgs. 56/2017)**

Sotto il previgente codice il RUP poteva pacificamente assumere il ruolo di Presidente pur avendo svolto attività afferenti la gara (Cons. di Stato, sent. 2812/2016)

**\* Sotto il nuovo Codice per tutti i membri la valutazione deve essere effettuata avendo riguardo alle attività effettivamente svolte nell'ambito della procedura di gara.**

## Indicazioni dalla Giurisprudenza

### Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 1320/2017

*“per potersi concretizzare l’incompatibilità [...] non è sufficiente che al singolo funzionario sia stato affidato un qualsivoglia incarico tecnico-amministrativo, ma occorre che nel caso concreto possa venirne oggettivamente messa in discussione la garanzia di imparzialità: il che si verifica quante volte siano individuati quali commissari di gara soggetti che abbiano svolto incarichi – relativi al medesimo appalto – come compiti di progettazione, di verifica della progettazione, di predisposizione della legge di gara e simili, e non anche incarichi amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altre gare (ex multis Cons. Stato, VI, 29 dicembre 2010, n. 9577; V, 22 giugno 2012, n. 3682)”*

### Consiglio di Stato, Sez. III<sup>^</sup> sent. 695/2018

*“la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che egli sia il funzionario responsabile dell'ufficio competente (Cons. Stato, sez. V, 28.4.2014, n. 2191)*

In particolare, la predetta incompatibilità non può desumersi *ex se* dall'appartenenza del funzionario - componente della Commissione, alla struttura organizzativa preposta, nella fase preliminare di preparazione degli atti di gara e nella successiva fase di gestione, all'appalto stesso”

## Indicazioni dalla Giurisprudenza

### T.A.R. Umbria, Sez. I<sup>^</sup>, sent. 192/2018

*«pur invero deponendo il tenore letterale del citato art. 77 nel testo anteriore al Correttivo nel senso della chiara incompatibilità, che sia allo stato preferibile aderire alla suesposta seconda tesi ermeneutica, non fosse altro per ragioni di buon andamento (art. 97 Cost.) e di generale sfavore dell'ordinamento per l'annullamento di procedimenti di gara per vizi puramente "formali" come del resto recentemente già opinato dall'adito Tribunale (T.A.R. Umbria 2 gennaio 2018, n. 10) con conseguente infondatezza del motivo, non avendo la ricorrente dato dimostrazione dell'effetto potenzialmente viziante della presenza del RUP all'interno della commissione».*

### T.A.R. Marche, Sez. I<sup>^</sup>, sentenza n. 108 del 6.2.2017

*«Per un principio generale dell'ordinamento di settore, ma applicabile naturalmente anche ai concorsi pubblici, ogni commissario deve essere libero di svolgere in autonomia le proprie valutazioni, il che sarebbe fortemente ostacolato dal fatto **che uno dei membri possa esercitare, anche inconsciamente, una qualche "pressione" su uno o più degli altri componenti.** Uno dei casi in cui tale "pressione" può manifestarsi si verifica proprio **quando fra i commissari vi sono rapporti di dipendenza gerarchica.** Il vizio ha valenza invalidante ex se, a prescindere quindi dal fatto che in concreto non sia fornita la prova di uno sviamento di potere»*

# Principali compiti del RUP relativi ai contratti di servizi e forniture

## Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

**Il RUP, nelle procedure di affidamento di contratti di servizi e forniture, formula proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Fornisce all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della **risoluzione contrattuale** e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai **fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità** delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.**

## Adempimenti del RUP (LG n. 3)

**a)** in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle seguenti fasi:

1. predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell'art. 31, comma 4, lett. a) Codice;
2. procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;
3. monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;
4. esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;

**b)** svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto al punto 9.1;

**c)** nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, in base all'articolo 31, comma 3, del codice:

1. predispone o coordina la progettazione di cui all'art. 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;
2. coordina o cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;

## ..segue

- d)** richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e)** svolge o coordina le attività di verifica della documentazione amministrativa nel rispetto di quanto indicato al punto 5.2;
- f)** svolge la verifica di congruità delle offerte nel rispetto di quanto indicato al punto 5.3;
- g)** svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- h)** autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 ccp;

**..segue**

- i)** compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- j)** svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, co. 3, del d.lgs. 81/2008, i compiti ivi previsti;
- k)** provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 1, co.32, l. n. 190/2012 e s.m.i.;
- l)** trasmette, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:
  - 1. copia degli atti di gara;
  - 2. copia del contratto;
  - 3. documenti contabili;
  - 4. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
  - 5. certificati delle eventuali prove effettuate;

**..segue**

**m)**rilascia l'attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell'esecuzione qualora nominato;

**n)** predispose, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

Lo svolgimento delle operazioni preliminari alla valutazione delle offerte e il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dei paragrafi 5.2 e 5.3.

## Coincidenza RUP – Progettista – Direttore esecuzione (Linee guida 3 par. 10)

- ❑ Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.
  
- ❑ Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:
  - a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
  - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
  - d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

## Responsabilità della SA e della CUC

- ❑ La SA, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del Codice per le attività ad essa direttamente imputabili (art. 37, c. 9).
- ❑ La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni del Codice e ne è direttamente responsabile (art. 37, c. 9).
- ❑ Due o più SS.AA. che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Codice (art. 37, c. 10).
- ❑ Le SS.AA. individuano un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza o il ricorso alla centrale di committenza (art. 37, c. 10).

## Il RUP nelle procedure di acquisto centralizzate e aggregate (Linee guida 3 par. 11)

**Per acquisti centralizzati e aggregati, le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività.**

- a) nei casi di **acquisti aggregati**, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori nominano un RUP per ciascun acquisto;
- b) nei casi di **acquisti non aggregati** da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza (lo stesso RUP è, di regola, designato come RUP della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti;
- c) in caso di **acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile** prescelto, il RUP sarà designato unicamente da questi ultimi;
- d) nei casi in cui due o più SSAA decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, esse provvedono ad individuare un unico RUP in comune, per ogni procedura secondo quanto previsto dall'art. 37, co. 10 ccp.

## Acquisti aggregati: RUP della stazione appaltante

- ❑ Il RUP individuato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:
  1. programmazione dei fabbisogni;
  2. progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
  3. esecuzione contrattuale;
  4. verifica della conformità delle prestazioni.
  
- ❑ I **requisiti del RUP** individuato dalla stazione appaltante sono fissati ai sensi della parte II delle Linee guida n. 3.
  
- ❑ La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni richiamate in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

## Acquisti aggregati: RUP del modulo aggregativo

Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:

1. programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
2. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
3. affidamento;
4. esecuzione per quanto di competenza.

# La fase di esecuzione del contratto

## Soggetti e vicende della fase di esecuzione del contratto

- ❑ L'esecuzione dei contratti è diretta dal RUP che si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) o del direttore dei lavori (DL), del coordinatore in materia di salute e sicurezza durante l'esecuzione (CSE), del collaudatore o della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle prestazioni ad ognuno affidate (art. 101, c. 1).
  
- ❑ Il Codice dei contratti pubblici disciplina le fattispecie relative a:
  - subappalto
  - modifiche in corso di esecuzione,
  - sospensione dell'esecuzione del contratto
  - risoluzione del contratto
  - recesso della S.A.,
  - conseguenze del fallimento dell'appaltatore

## Attività del RUP in fase di esecuzione dei contratti di lavori

- Cura il **controllo** sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi.
- Segnala eventuali **disfunzioni**, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi.
- Accerta la libera disponibilità di **aree** e immobili necessari.
- Fornisce** all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento.
- Verifica e vigila sul rispetto **delle prescrizioni contrattuali** nelle concessioni.
- Avvalendosi del DL, sovrintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi, assicurando osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di **sicurezza**, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione e la qualità delle prestazioni.
- Formula **proposte** agli organi competenti e fornisce **informazioni** nelle varie fasi della procedura, anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

## ..segue

- ❑ Provvede alla raccolta, verifica e trasmissione **all'Osservatorio** dell'A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza.
- ❑ **Impartisce al DL**, con disposizioni di servizio, le **istruzioni** occorrenti a garantire la regolarità dei lavori.
- ❑ **Autorizza** il DL alla **consegna** dei lavori e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione.
- ❑ Provvede, sentito il DL e il CSE, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i **costi della sicurezza** relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.
- ❑ Adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle **segnalazioni del CSE**, sentito il DL.
- ❑ Assume il ruolo di **responsabile dei lavori**, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
- ❑ Prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del **piano di sicurezza** e di coordinamento.
- ❑ Trasmette agli organi competenti dell'amministrazione, sentito il DL, la **proposta del CSE** relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o alla risoluzione del contratto.

## ..segue

- ❑ Accerta, in corso d'opera, anche facendo ricorso al DL, che le prestazioni oggetto di contratto di **avvalimento** siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria.
- ❑ Predisporre un piano di **verifiche** da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate.
- ❑ Controlla lo stato di **avanzamento** dei lavori sulla base delle informazioni del DL, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi e, in particolare: (i) le modalità di esecuzione, (ii) il rispetto della normativa tecnica, (iii) il rispetto delle clausole contrattuali e di capitolato.
- ❑ Autorizza le **varianti**, anche su proposta del DL, e redige la relazione di cui in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie le varianti (il RUP può avvalersi del DL per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti).
- ❑ Approva i **prezzi** relativi a nuove lavorazioni non previste, determinati in contraddittorio tra DL e impresa, rimettendo alla valutazione della SA le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.

## ...segue

- Irroga le **penali** per ritardo in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal DL.
- Ordina la **sospensione** dei lavori per **ragioni di pubblico interesse** o necessità e dispone la ripresa dei lavori non appena siano venute a cessare indicando il nuovo termine di conclusione del contratto.
- Nel caso di **contestazioni** circa aspetti tecnici, convoca le parti entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del DL e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
- Attiva la definizione con **accordo bonario** e deve essere sentito sulla proposta di transazione.
- Propone la **risoluzione** o la modifica del contratto.
- Rilascia il **certificato di pagamento**, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del DL, e lo invia alla SA ai fini dell'emissione del mandato di pagamento (che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura qualora successiva).
- Rilascia copia conforme del **certificato di ultimazione** dei lavori emesso dal DL.
- Conferma il **certificato di regolare esecuzione** rilasciato dal direttore dei lavori in assenza di collaudo.
- Rilascia il **certificato di esecuzione** dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore, con modalità telematica.

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

**Il RUP, la trasparenza e gli  
obblighi di pubblicazione**



## Principi in materia di trasparenza (art. 29)

### Fase di programmazione e di gara

Devono essere pubblicati sul profilo del committente (sezione Amministrazione trasparente) salvo che siano riservati ex art. 53 o secretati ex art. 162



- Tutti gli atti delle AA. e degli EA relativi alla **programmazione** di lavori, opere, servizi e forniture,
- nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5,
- alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente.
- Provvedimenti di esclusione e di ammissione

## Adempimenti in fase di ammissione dei concorrenti ai fini della trasparenza (art. 29, c.1 e 76)

I provvedimenti di ammissione e di esclusione dalla procedura di affidamento sono pubblicati entro due giorni sul profilo del committente e contestualmente comunicati ai concorrenti con avviso a mezzo PEC al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorso ex art. 120



Disciplina che si completa con le disposizioni dell'art. 76

## Publicità dei provvedimenti di ammissione e di esclusione dalla gara ai fini della proposizione del ricorso (art. 29, c. 1)

- ❑ Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 cpa, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il **provvedimento che determina le esclusioni** dalla procedura di affidamento e **le ammissioni** all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
- ❑ Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all art. 5 d.lgs. 82/2005 del CAD o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
- ❑ **Il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, c. 2 bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.**
- ❑ Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal d.lgs. 33/2013.

## Informazione dei candidati e degli offerenti (art. 76) -1

❑ Le SA, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione di un appalto, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non aggiudicare lo stesso appalto (art. 76, c. 1)

❑ **Su richiesta** scritta dell'offerente o del candidato interessato, l'AA comunica immediatamente (o non oltre 15 gg dalla ricezione della richiesta):

- a) ad ogni offerente escluso i **motivi del rigetto** della sua **offerta** (inclusi casi ex art. 68, c. 7 e 8), i motivi della **decisione di non equivalenza** o secondo cui i ll., le ff. o i ss. non sono conformi a prestazioni e requisiti funzionali
- b) ad ogni candidato escluso i **motivi del rigetto della domanda di partecipazione**
- c) ad ogni offerente ammesso e la cui offerta sia stata valutata, le **caratteristiche** e i vantaggi **dell'offerta selezionata**, il **nome dell'aggiudicatario**, nonché lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti

## Informazione dei candidati e degli offerenti (art. 76) - 2

Le SA comunicano **d'ufficio** immediatamente e comunque non oltre 5 gg.:

- a) l'**aggiudicazione**, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti *i candidati [da intendersi: offerenti]* che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'**esclusione** ai candidati e agli offerenti esclusi;
- c) la **decisione di non aggiudicare** un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
- d) la **data di avvenuta stipulazione del contratto** con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

Le comunicazioni di cui sopra sono effettuate mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui alle lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. (art. 76, c. 6)

# Diritto di accesso nel codice dei contratti pubblici

## Atti oggetto di accesso

- ❑ **Atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici** comprese le candidature e le offerte (gli atti adottati dall'amministrazione aggiudicatrice, ad es. verbali di gara, proposta di aggiudicazione, documentazione inerente la verifica di anomalia dell'offerta, che gli atti prodotti in gara dagli operatori economici privati, offerte tecniche ed economiche, dichiarazioni sostitutive, certificazioni, ecc..).
- ❑ Sono accessibili tutti gli atti prodotti e redatti in sede di gara o che si ricollegano, talora anche in modo indiretto, a procedure di scelta del contraente: atti di autocertificazione; documenti relativi all'offerta tecnica; le offerte economiche; verbali di commissioni di gara; elaborati progettuali, etc.
- ❑ Gli atti di cui si chiede l'accesso – salvo quelli di cui è obbligatoria la pubblicazione - devono in ogni caso incidere in modo diretto sugli interessi del richiedente che – viceversa – non può attivare forme di supervisione sugli atti di una procedura di affidamento che sospetta essere illegittima.

## Soggetti legittimati a proporre istanza di accesso documentale

- ❑ Il diritto di accesso è garantito a **tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale a venire a conoscenza del contenuto di determinati atti**, ovvero un interesse collegato effettivamente al contenuto del documento richiesto e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata (art. 22 l. 241/1990 ).
- ❑ I concorrenti hanno titolo di accedere agli atti di gara: la partecipazione attribuisce all'operatore economico un interesse qualificato all'accesso agli atti della procedura stessa (cfr. art. 53 D.lgs. 50/2016)

## La legittimazione dei soggetti non partecipanti alla procedura di affidamento

- ❑ Il **soggetto escluso** dalla gara ha diritto ad accedere agli atti di gara relativi alla propria esclusione (in caso di esclusione “consolidata” per mancata presentazione del ricorso o per passaggio in giudicato della relativa sentenza la giurisprudenza prevalente ritiene che l’operatore economico impresa non sia più legittimato).
- ❑ Un **soggetto che non ha partecipato** alla gara non ha titolo a presentare istanza di accesso, salvo il caso in cui sia titolare di una situazione legittimante
- ❑ Un **soggetto non invitato** ad una procedura negoziata senza pubblicazione di bando (o sottosoglia) o in caso di procedura di affidamento diretto, si ritiene legittimato ad accedere agli atti sulla base della titolarità dell’interesse a contestare la legittimità di una procedura di affidamento espletata senza un pieno confronto competitivo

## Forme e modalità di esercizio del diritto di accesso

**Stesse forme previste da l. 241/1990 e d.P.R. 184/06 + ipotesi specifiche di differimento ed esclusione del diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 50/2016**



- Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei docc. amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge.**
- La richiesta di accesso deve essere motivata e rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e lo detiene stabilmente**
- Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati**
- Comunicazione ai controinteressati ai fini dell'eventuale opposizione**
- Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti (c.1, ult. periodo)**

## Ipotesi di differimento del diritto di accesso (art. 53, commi 2 e 5)

- a) nelle procedure aperte, l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) l'accesso alle offerte è differito fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è stabilito il differimento fino all'aggiudicazione.

## Precisazioni e sanzioni a tutela della riservatezza ex art. 53 d.lgs. n. 50/2016

- Gli atti indicati all'art. 53, comma 2 non possono essere comunicati a terzi o resi in alcun modo noti fino alla scadenza dei termini previsti
- L'inosservanza delle disposizioni in materia di differimento del diritto di accesso (art. 53, commi 2 e 3) per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'art. 326 c.p. (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio)

## Ipotesi di esclusione del diritto di accesso

- a) Appalti secretati e la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza
- b) Informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali
- c) Pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici per la soluzione di liti potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici
- d) Le relazioni riservate del DL, del DE e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'esecutore del contratto
- e) le soluzioni tecniche e i programmi per elaboratore utilizzati dalla SA o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

**In relazione all'ipotesi sub b) è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto (c.d. accesso difensivo)**

## Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi (art. 116 cpa)

Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro 30 gg. dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione ad almeno un controinteressato.

❑ In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.

❑ L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.

❑ Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.

## Tribunale Amministrativo per il Lazio sentenza in data 14 gennaio 2019, n. 425

### I fatti

- controversia riguardante la legittimazione di una società, classificatasi al secondo posto all'esito di una procedura di gara per l'affidamento del *Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni*, indetta da Consip, ad accedere agli atti di sub affidamento e/o subappalto che, nel corso della successiva esecuzione del contratto, sono stati richiesti e autorizzati dalla Consip al Consorzio aggiudicatario della gara.
- La stessa società, con precedente e separato atto di ricorso, aveva già chiesto l'annullamento degli atti della citata gara, ritenendo illegittimo l'assenso della Consip alla richiesta, avanzata dal Consorzio aggiudicatario, di assegnare i servizi oggetto del contratto ad una propria consorziata, diversa da quelle indicate in sede di gara come esecutrici.
- La società ricorrente aveva, quindi, presentato richiesta di accesso agli atti sopra detti, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/1990 e, successivamente, a fronte di un non completo soddisfacimento della propria istanza, aveva prodotto ulteriore richiesta, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, posto che il diritto di accesso civico, contemplato da quest'ultima norma, non richiede la presenza di un interesse attuale e concreto quale situazione giuridica soggettiva legittimante.

Nel respingere le pretese della società appellante, il TAR ha richiamato alcuni principi cardine della disciplina in tema di diritto di accesso:

- l'istituto non ha carattere unitario: l'accesso c.d. "ordinario" (regolato dalla legge n. 241 del 1990) si differenzia, infatti, nettamente, sia sotto il profilo dei soggetti legittimati ad avvalersene, sia quanto all'oggetto dell'ostensione che può essere ottenuta dall'Amministrazione, dall'accesso civico, che, a sua volta, si articola nelle due forme del c.d. "accesso civico semplice" (di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013) e del c.d. "accesso civico generalizzato" (contemplato dall'art. 5, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 33/2013). Conseguentemente, la circostanza che la parte abbia inteso avvalersi dell'uno o dell'altro istituto deve essere attentamente vagliata sulla base del contenuto obiettivo dell'istanza.

- La giurisprudenza ha affermato che l'istituto dell'accesso civico generalizzato non trova applicazione con riferimento agli "*atti di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici*", secondo la formulazione utilizzata dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. TAR Emilia Romagna, Parma, 18 luglio 2018, n. 197 e, nello stesso senso, TAR Marche, 18 ottobre 2018, n. 677).

L'accesso agli atti concernenti la procedura di affidamento e la fase di esecuzione dei contratti pubblici è oggetto di una disciplina *ad hoc*, costituita dalle apposite disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici e, ove non derogate, da quelle in tema di accesso ordinario previste dalla legge n. 241 del 1990.

In tale ambito non trova, perciò, applicazione l'istituto dell'accesso civico generalizzato, stante la clausola di esclusione contenuta nel richiamato articolo 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013.

Tale esclusione presenta una ben precisa *ratio*, tenuto conto della circostanza che la disciplina dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti pubblici costituisce un *“complesso normativo chiuso, in quanto espressione di precise direttive europee volte alla massima tutela del principio di concorrenza e trasparenza negli affidamenti pubblici, che dunque attrae a sé anche la regolamentazione dell'accesso agli atti connessi alle specifiche procedure espletate”*.

La scelta del legislatore è, perciò, giustificata dalla considerazione che *“si tratta pur sempre di documentazione che, da un lato, subisce un forte e penetrante controllo pubblicistico da parte di soggetti istituzionalmente preposti alla specifica vigilanza di settore (ANAC), e, dall'altro, coinvolge interessi privati di natura economica e imprenditoriale di per sé sensibili (*

## ANAC del. 29 marzo 2017, n. 317

- ❑ Le disposizioni speciali del codice dei contratti pubblici in tema di accesso rilevano come limiti e condizioni cui è assoggettato l'accesso civico generalizzato (esclusioni assolute e differimenti);
- ❑ L'art. 53 ccp dispone il differimento dell'accesso in relazione al procedimento di anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione (art. 53, co. 2 lett. d);
- ❑ Successivamente all'aggiudicazione della gara, il diritto di accesso deve essere consentito a chiunque, ancorchè nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013.
- ❑ Tra questi si segnala, per la particolare frequenza nelle procedure di gara, la presenza di un interesse economico o commerciale dell'impresa, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

**Il RUP nel “sistema anticorruzione” e nel nuovo PNA**

## Principali fonti di riferimento in materia di trasparenza

L. 190/2012

Principi generali

D.Lgs 33/2013

Trasparenza

D.lgs. 50/2016

Procedure di  
affidamento dei  
contratti pubblici

L. 241/1990

Principi generali  
del procedimento  
amministrativo

Linee guida e  
delibere ANAC

## Trasparenza e anticorruzione: disposizioni in materia di pubblicazione legge anticorruzione 2012

### Art.1, comma 15 l. 190/2012

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

..segue

16. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 53 del d.lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, e s.m., nell'art. 21 della l. n. 69/2009 e s.m., e nell'art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

**b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006;**

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato d.lgs. n. 150 del 2009.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

..segue

[...]

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lett. b) del presente articolo, **le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:**

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.



*Cfr delibera ANAC n. 39/2016 Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015. comunicazione ANAC 8.02.2016, FAQ aggiornate al 20.01. 2017*

Oggetto  
(art. 2)



Al fine di garantire la corretta osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, comma 32, della l. 190/2012:

- descrive le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti,
- individua le modalità e i tempi di pubblicazione delle stesse e richiama le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili.
- individua le informazioni rilevanti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati all'Autorità e le relative modalità

Informazioni  
oggetto di  
pubblicazione  
(art. 3)

Le Amministrazioni e gli Enti pubblicano e aggiornano tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella **sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”**, le informazioni indicate all'art. 1, co. 32, l. 190/2012 relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al comma 16, lett. b) del medesimo articolo.

...segue

Informazioni  
oggetto di  
pubblicazione  
(art. 3)

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni e gli Enti pubblicano in **tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni di cui al comma 1 riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente**, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti.

**Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente articolo riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall'acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all'esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito.** Ai sensi dell'art. 1, co. 26, della l. 190/2012, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie.

## **Trasparenza e anticorruzione: disposizioni in materia di pubblicazione decreto trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)**

### **Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) *(lettera soppressa dall'art. 22 d.lgs. 97/2016)*

**b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 50/2016 fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;**

c) *(lettera soppressa dall'art. 22 d.lgs. n. 97/2016)*

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 11 e 15 l. n. 241/1990)

2. *(comma abrogato dall'art. 22 d.lgs. N. 97/2016)*

# Trasparenza e anticorruzione: disposizioni in materia di pubblicazione decreto trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 – *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*)

## Capo V - Obblighi di pubblicazione in settori speciali

### Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

*(articolo così sostituito dall'art. 32 del d.lgs. n. 97/2016)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) **i dati previsti dall'art. 1, comma 32 della l. 190/2012**

b) **gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016**

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 229/2011, limitatamente alla parte lavori.

## **Art. 38. Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 l. n. 144/1999, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.  
*(comma così modificato dall'art. 33 del d.lgs. 97/2016)*

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

*(comma così sostituito dall'art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.  
*(comma aggiunto dall'art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016)*

## **Determinazione ANAC n. 1310/2016 – LINEE GUIDA «TRASPARENZA» («Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»).**

- ❑ Le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione “Bandi di gara e contratti” (anche tramite link ad altre parti del sito ex art. 9 del Decreto Trasparenza) gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 50/2016, come elencati nell’Allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis d.lgs. 33/2013.
  
- ❑ **Atti oggetto di pubblicazione:**
  - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali;
  - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016);
  - Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure, anche sotto soglia; anche la c.d. determina a contrarre semplificata o atto equivalente prevista per gli appalti sotto-soglia di importo inferiore a 40.000 euro).

## Avvisi e bandi oggetto di pubblicazione

- Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 per contratti di sponsorizzazione);
- Avviso di indagini di mercato per le procedure sotto-soglia (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
- Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco per le procedure sotto-soglia (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
- Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs. n. 50/2016: procedure ordinarie per appalti sottosoglia); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs. n. 50/2016);
- Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs. n. 50/2016);
- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs. n. 50/2016);
- Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
- Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs. n. 50/2016);
- Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs. n. 50/2016);
- Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs. n. 50/2016);
- Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs. n. 50/2016);
- Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs. n. 50/2016).

## **Avviso sui risultati della procedura di affidamento**

- Avviso sui risultati della procedura di affidamento sotto-soglia con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs. n. 50/2016);
- Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs. n. 50/2016);
- Avvisi relativi l'esito della procedura, che possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 50/2016);

## **Avvisi sistema di qualificazione**

- Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H;
- Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
- Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016).

## **Affidamenti**

- Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs. n. 50/2016);
- Tutti gli atti connessi agli affidamenti di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192 c. 3, d.lgs. n. 50/2016).

## Informazioni ulteriori

- Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice;
- Elenchi ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)

## Regime di pubblicità degli atti rivolto a produrre effetti legali (Art. 32 della legge n.69/2009 )

- ❑ Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi sui rispettivi siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”
- ❑ In attuazione della legge n. 69/2009 il d.P.C.M. 26.04. 2011 disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico (c.d. «profilo del committente») degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, al fine di assicurare la presunzione di conoscenza ed a produrre gli effetti giuridici cui la pubblicazione è preordinata;
- ❑ In base all’art. 4 del DPCM le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sul profilo di committente in una apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara», secondo i termini previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e per un determinato periodo di tempo (i bandi/avvisi fino alla data della loro scadenza; gli esiti di gara per 180 giorni). Il regime di pubblicità d

# Publicità avvisi e bandi di gara previsto dal codice dei contratti pubblici

- ❑ Regime di pubblicità in ambito europeo ai sensi dell'art. 72 ccp
  
- ❑ In base all'art. 73
  - “gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC (...)»;
  - con decreto del MIT, d'intesa con l'ANAC, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata
  
- ❑ Il decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella GURI (art. 216, co. 11 ccp);
  
- ❑ gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale ai sensi dell'art.73 co. 5 ccp decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC. Ai sensi dell'art. 29 comma 1 ult. periodo ccp, negli altri casi «i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente».

## **Decreto MIT 2 dicembre 2016 «Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016»**

- ❑ Individua i termini per la pubblicazione degli avvisi e bandi sulla piattaforma ANAC (regime non ancora entrato in vigore) e, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente» con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.
- ❑ Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nella GURI con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore ad euro 500.000 che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.
- ❑ Fino alla medesima data, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale continuano a decorrere dalla pubblicazione nella GURI e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a deuro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.
- ❑ Fino alla suddetta data i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del MIT anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa

# PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2018

## Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

- ❑ L'art. 2-ter d.lgs. 196/2003 (introdotto dal d.lgs. 101/2018), in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento».
- ❑ Art. 2, comma 3 «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».
- ❑ Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

## Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679:

- liceità,
- correttezza e trasparenza;
- **minimizzazione** dei dati ai sensi del par. 1, lett. c) (adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati);
- **esattezza** ai sensi del par. 1, lett. d) (aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati);
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento.

## *Pantouflage*

L'art. 1, co. 42, lett. 1) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*), *introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*

La norma sul divieto di *pantouflage* prevede inoltre *specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.*

dubbi interpretativi

## ***Pantouflage* - Ambito di applicazione**

La disciplina sul divieto di *pantouflage* si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la *ratio della* norma, volta a evitare condizionamenti nell'esercizio di funzioni pubbliche e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015).

il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

il divieto di *pantouflage* è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato).

## Pantouflage - esercizio di poteri autoritativi e negoziali

I dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente.

(a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015).

Il rischio di preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli può configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015).



***Divieto di pantouflage si applica al soggetto che abbia firmato l'atto e a coloro che abbiano partecipato al procedimento.***

## Sanzioni

- ❑ Dubbi interpretativi: non sono chiaramente identificati l'organo o l'autorità competente a garantire l'esecuzione degli effetti sanzionatori, tenendo conto anche della difficoltà per l'amministrazione di verificare il comportamento di un dipendente cessato dal servizio.
- ❑ Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* *attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti* all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.
- ❑ **Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.**
- ❑ le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. 2, pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015).
- ❑ L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo manati dall'Autorità in attuazione del d.lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici.

## Semplificazioni per piccoli Comuni

Il **PNA 2018** prevede modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i comuni di piccole dimensione , in attuazione di quanto previsto all'art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, secondo cui l'ANAC può, con il PNA prevedere misure di semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

l'Autorità già nel PNA 2016 – parte speciale – ha dedicato un apposito approfondimento ai piccoli comuni, rinviando ad apposite Linee guida per quanto concerne la trasparenza.

Ulteriori indicazioni sono state fornite dall'Autorità in altre Linee guida (vedi determinazione n. 241/2017 recante indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013).

Es. Unico RPCT per Unione di Comuni (gestione associata delle funzioni);  
Collegamenti ipertestuali (assolvimento ad obblighi comunicazione mediante link ad un altro sito

## Semplificazioni per Comuni non capoluogo di provincia

### Misure di semplificazione

➤ Collegamenti con albo pretorio *on line* (solo per comuni con popolazione < 5.000 abitanti con i seguenti limiti:

- Per gli atti o documenti che per specifica previsione normativa devono essere pubblicati sia nell'albo pretorio *on line* sia nella sezione “Amministrazione trasparente”, anche mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione “Amministrazione trasparente” conduce all'albo pretorio *on line* ove l'atto e il documento sia già pubblicato purchè il link conduca alla pagina o al record che contenga il documento (no pagina iniziale Albo)
- Creazione di apposita sezione nell'Albo on line, anche articolata in sottosezioni
- Fermo l'obbligo di assicurare i criteri di qualità e protezione dei dati richiesti dal d.lgs. N. 33/2013

➤ Collegamenti ipertestuali

- Ad es. collegamento alla sezione Amministrazione trasparente dell'Unione di Comuni o del Comune che è tenuto ad assolvere l'obbligo di pubblicazione nel caso in cui vi sia coincidenza tra i dati e documenti da pubblicare).
- **La sottosezione bandi di gara e contratti della sezione Amministrazione trasparente di un Comune può contenere il link alla omonima sezione del Comune Capofila che gestisca una centrale di Committenza**

## Altre misure di semplificazione per piccoli Comuni

### ➤ Tempistica delle pubblicazioni

Possibile adempimento tempestivo fissando (nel PTPC) termini *ad hoc* secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare trasparenza, continuità e celerità dell'aggiornamento

### ➤ Semplificazioni ex artt. 13 e 23, d.lgs. 33/2013

Organigramma semplificato e pubblicazione provvedimenti amministrativi in formato integrale degli atti riguardanti la scelta del contraente e gli accordi tra PP.AA. ,ove la rielaborazione in elenchi sia onerosa

➤ Pubblicazione dei dati in tabelle può essere sostituita da altro schema di pubblicazione (nei casi di cui alla delibera ANAC 1310/2016, all. 1)

➤ Realizzazione software *opensource* (da parte di AgID)

➤ Semplificazioni per l'adozione del PTPC

## Ciclo dei rifiuti

Specifiche problematiche  
e indicazioni per le gare

Informazioni sull' affidamento del servizio di gestione dei rifiuti (soggetto che ha affidato il servizio, territorio di riferimento, modalità di scelta dell'affidatario, oggetto e data dell'ultimo affidamento e relativa scadenza, importi dei contratti).



modalità di affidamento dei servizi, quasi mai rispondenti alle previsioni di legge  
contratti generalmente eccedenti i tempi previsti;

## ENTE DI GOVERNO ATO

### Rischio

**I Comuni tendono a non aderire in concreto alle ATO, ovvero a limitarne le funzioni al fine di mantenere una posizione rilevante nel sistema di gestione dei rifiuti, come, ad es. attraverso società *in house providing*. Si configura di fatto una situazione di conflitto di interesse poichè gli enti locali, pur contribuendo con il loro voto a definire la volontà dell'ATO, cui per obbligo normativo partecipano, cercano di mantenere un certo potere partecipando essi stessi a organismi *in house* o a società miste a cui l'ATO affida la gestione dei menzionati servizi.**

### Misure

- in caso di inoperatività dell'Ente di Governo dell'ATO costituito, è compito della Regione, (ovvero dell'Ente dalla stessa individuato in sede di recepimento con legge regionale), attivarsi affinché vengano espletate le gare per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ATO.**
- Si raccomanda pertanto, nel caso di inoperatività dell'ATO, l'attivazione dei POTERI SOSTITUTIVI da parte della Regione.**

# TITOLARITÀ DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

## Rischi

**Nel caso di inoperatività dell’Ente d’ambito i Comuni, singoli o associati, ex art. 198 TUA continuano ad affidare il servizio di gestione rifiuti prevalentemente a società affidatarie e/o *ex in house* in regime di proroga, o mediante affidamenti diretti in regime di emergenza ai sensi dell’art. 50, co. 5 del TUEL. Ciò accade di frequente quando le gare ad evidenza pubblica, indette in ottemperanza al Codice dei contratti pubblici, vanno ripetutamente deserte.**

## Misure

**Si raccomanda l’attivazione dei poteri di controllo da parte della Regione volte a verificare l’assenza di potenziali conflitti di interesse e della effettiva **SEPARAZIONE TRA LE FUNZIONI** di governo dell’Autorità d’Ambito e le funzioni di gestione dei servizi ai sensi dell’art. 200, co. 4 del TUA.**

## Per i COMUNI

- **In caso di inoperatività dell'Ente d'ambito e di non attivazione da parte della Regione dei poteri sostitutivi, i Comuni affidano in proprio la gestione del servizio.**
- **NELLE SITUAZIONI IN CUI LE GARE EFFETTUATE VADANO RIPETUTAMENTE DESERTE, e dunque i Comuni si trovino costretti a prorogare le gestioni in essere ovvero ad affidare in via diretta il servizio, si ritiene quanto mai opportuno che l'Amministrazione appaltante ne DIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO E INFORMI TEMPESTIVAMENTE LA COMPETENTE PROCURA DELLA REPUBBLICA.**
- **Tale evenienza, infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13432/2017, può integrare gli estremi del reato di turbativa d'asta di cui all'art. 353-bis del Codice Penale, come integrato dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010 n. 136.**

## Affidamenti a regime: presupposti

Sono da considerarsi non a regime, ovvero anche emergenziali, tutte le situazioni locali nelle quali l'Ente affidante il servizio di gestione integrato dei rifiuti non è l'Ente d'ambito.

La normativa prevede, infatti che, a regime, ai sensi dell'art. 202 del TUA, è l'Autorità d'ambito che affida «il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali».

Gli affidamenti, dal punto di vista procedurale, possono avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica in ottemperanza al Codice dei contratti pubblici ovvero mediante l'istituto dell'*in house providing* ove ne ricorrano le condizioni.

## ATTIVITA' PRELIMINARE ALLA GARA • **Redazione del Piano d'Ambito**

### **Rischi**

**Non corretta o insufficiente valutazione dello stato di fatto. Sommatoria e generica valutazione delle criticità presenti nel territorio.**

**Carente o errata pianificazione economico-finanziaria con stime dei costi, specie quelli di gestione, basate su generiche indagini di mercato e che non tengono adeguatamente in conto della riduzione dei costi di gestione nel tempo in forza dei proventi derivanti dalla valorizzazione economica dei rifiuti.**

**Durata degli affidamenti superiore a quella necessaria per il recupero degli investimenti con conseguente rischio di consolidamento delle posizioni di mercato degli attuali gestori e di uno scarso dinamismo**

### **Misure**

**• Il personale coinvolto nella redazione del Piano, deve essere adeguatamente specializzato dal punto di vista tecnico.**

**• Prevedere diversi “livelli di controllo” della documentazione costituente il Piano, nonché interlocuzioni con i Comuni appartenenti all'Ambito, anche su documenti di livello intermedio.**

**• Prevedere forme di consultazione dei cittadini in particolare qualora si realizzino nuovi impianti**

# Procedure ad evidenza pubblica

## Rischi

**Inserimento nei bandi di gara specifici requisiti che possano restringere indebitamente la platea dei partecipanti con l'obiettivo di mantenere lo status quo. Utilizzo di criteri di aggiudicazione della gara finalizzati a condizionare l'esito in favore degli attuali gestori. Partecipazione di imprese con punti di contiguità con la criminalità organizzata (c.d. ecomafia).**

## Misure

- **Rispetto di quanto previsto dal PNA, (Aggiornamento 2015) per i procedimenti di scelta del contraente.**
- **Massima divulgazione e pubblicità del bando di gara.**
- **Chiarezza espositiva della documentazione di gara, con particolare riferimento al contratto di servizio contenente obblighi e responsabilità del gestore.**
- **Previsione di specifici protocolli antimafia.**
- **Previsione di iscrizione delle ditte partecipanti alle *white list*.**
- **Certificazioni di qualità ambientale.**
- **Indicazione nei bandi di gara di criteri premiali in relazione al *rating***

## Affidamenti in-house

### Rischi

**Criticità in relazione ai requisiti prescritti dall'art. 5 ccp in capo all'Ente affidante:**

- proprietà esclusivamente pubblica e, in particolare, la partecipazione di tutti gli enti locali destinatari del servizio
- 80% dell'attività svolta dall'organismo in house deve essere svolta nei confronti dall'ente affidante (ivi comprese quelle erogate a terzi, in questo caso gli utenti del servizio)
- esistenza del controllo analogo (EGATO o Enti comunali)

### Misure

- Stipula di patti parasociali tra gli enti locali soci del gestore *in house* volti ad attribuire direttamente all'Ente di governo ATO poteri di influenza determinante sulle scelte strategiche e sugli atti gestionali della società.
- Cessione delle quote sociali direttamente all'Ente di Governo dell'ATO.

## *Contratto di servizio*

### Rischi

**L'incompletezza e/o indeterminatezza del contratto di servizio può comportare per l'Ente pubblico il rischio sostanziale di perdita di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore, sulla qualità del servizio reso, nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF).**

### Misure

- L'esercizio, anche senza preavviso, per il direttore dell'esecuzione del contratto ed i suoi eventuali assistenti, tutti nominati dall'Amministrazione aggiudicatrice, di controlli sull'attività del gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi.**
- La dotazione in capo al gestore di un apposito *software* che proceduralizzi tutte le attività gestionali, sia dal punto di vista organizzativo, sia per quanto riguarda la tenuta della contabilità analitica.**
- Meccanismi di incentivazione/disincentivazione in relazione al raggiungimento (o meno) di specifici obiettivi di raccolta differenziata.**

## *Contratto di servizio*

... Segue

- **Misure volte a favorire una maggiore trasparenza dei costi del servizio dichiarati annualmente dal gestore in sede di redazione PEF e dell'obbligo, in ottemperanza alle norme, di predisporre congiuntamente al PEF la relazione di accompagnamento di cui all'art.8, co. 3, del d.P.R. 158/99.**
- **Particolare attenzione dovrà essere posta alla trasparenza dei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (e alla tracciabilità dei relativi flussi), opportunamente disaggregati in relazione ai diversi flussi di raccolta e ai proventi derivanti dalla valorizzazione economica dei flussi provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sul mercato e sul**
- **Attività di informazione e formazione dell'utenza sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti differenziati, anche in funzione di controllo dell'attività svolta.**
- **Attività di informazione continuata attraverso i canali più diffusi (siti, social network, affissioni, pubblicità) sulle prestazioni previste dai contratti di servizio, riferite a singoli, famiglie, comunità.**

**Fondi strutturali e di  
investimento europei e  
fondi nazionali per le  
politiche di coesione**

Nonostante il fitto sistema di controlli residuano margini in cui l'attività, esposta a pressioni indebite proprio per le ingenti risorse finanziarie disponibili, può essere oggetto di fenomeni corruttivi

l'Autorità ha svolto un controllo a campione sui PTPC di alcuni Ministeri e Regioni che gestiscono programmi di spesa, compresi quelli finanziati da fondi europei e nazionali della politica di coesione, allo scopo di comprendere se le procedure con cui sono amministrati tali programmi siano state oggetto di un'appropriata analisi finalizzata ad istituire, ovvero a rafforzare, un adeguato sistema di prevenzione della corruzione incoerenza con la vigente normativa italiana

## Fondi europei e nazionali politiche di coesione – tematiche di interesse per le procedure di affidamento di contratti pubblici

Ambiti operativi analisi dei rischi e individuazione delle misure di contrasto:

- l'individuazione degli interventi e l'assegnazione delle risorse (fase propedeutica alle altre e caratterizzata da un elevato grado di complessità anche in ragione della presenza di decisioni di indirizzo politico e di tipo tecnico- amministrativo);
- la gestione e il controllo (fase in cui rilevano le attività delle Autorità individuate dal Regolamento 1303/2013/UE che gestiscono il processo di assegnazione dei finanziamenti, la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo dei progetti);
- l'attività degli Organismi Intermedi, cui spetta lo svolgimento di significative attività loro assegnate dalle Autorità di Gestione e dalle Autorità di controllo.

**Controlli sulle operazioni dei beneficiari attraverso apposite check lists volte ad agevolare la verifica di conformità delle operazioni alla normativa in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato**

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

**Ultime modifiche al Codice dei  
contratti pubblici**



## Legge di Bilancio 2019

- Le novità riguardanti le procedure di affidamento di lavori sotto-soglia
- Nuove soglie per il ricorso al MEPA per i micro acquisti di beni e servizi
- Le norme sui lavori per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
- La centrale di progettazione (*«Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici»*)

## Affidamento di lavori sotto soglia

Art.1, co.912 1. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)

□ *“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.18 aprile 2016, n.50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) dell’art 36 del D.Lgs n. 50/2016 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro*

Importo dei lavori	Prima legge di bilancio	Dopo la legge di bilancio
< 40.000 euro	Affidamento diretto	Affidamento diretto
= > 40.000 euro e < 150.000 euro	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici	Affidamento diretto previa consultazione di 3 operatori economici
= > 150.000 euro e < 350.000 euro	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici

## La soglia dei c.d. micro-acquisti

□ L'art.1 comma 450 l. 296/2006 (Legge di Bilancio 2007) ha fissato a 1000 euro la soglia di importo entro la quale per l'acquisto di beni e servizi non sussiste l'obbligo di utilizzo dei mezzi telematici

□ Comunicato del Presidente dell'ANAC 30 ottobre 2018 (*«Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40, comma2,\*é del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro»*)

\* *«A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici»*) agli affidamenti di beni servizi di importo inferiore a 1000 euro

## La soglia dei c.d. micro-acquisti

□ L'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 prevede l'innalzamento, da 1000 euro a 5000 euro, della soglia dei c.d. microacquisti di beni e servizi con estensione della deroga all'obbligo di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica di cui all'art.40, co. 2 del d.lgs.n.50/2016

□ Art. 1 co. 450 l. n. 296/2006 (l. di bilancio 2007) *«Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*

## Lavori per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

□ L'art.1, commi 107-114, della Legge di bilancio 2019 prevede l'assegnazione, per l'anno 2019, di un contributo nel limite complessivo di 400 milioni di euro ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale.

□ Con il Decreto del Ministero dell'Interno del 10/01/2019 sono stati attribuiti ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti i contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019.

□ Cfr. Nota ANCI sull'assegnazione ai Comuni fino a 20.000 abitanti del contributo per la messa in sicurezza di opere pubbliche e FAQ del Ministero dell'Interno pubblicate *on line sul sito internet del Ministero dal 21/01/2019 (chiarimenti sull'utilizzo dei contributi destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per i comuni fino a 20.000 abitanti).*

## Lavori per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – modalità di affidamento

❑ «I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50». (art.1, co. 108 Legge di bilancio 2019)

❑ L'art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 (affidamenti di lavori per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro)

❑ L'art. 37 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 (le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro)

❑ I comuni possono utilizzare le nuove disposizioni derogatorie introdotte dall'art.1 co. 912 l. n.145/2018 in relazione alle procedure di affidamento dei appalti di lavori sotto-soglia

## La Struttura per la progettazione (art. 1, commi 162-170 l. di Bilancio 2019)

- ❑ Al fine di favorire gli investimenti pubblici, viene prevista l'istituzione, mediante apposito DPCM, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (DPCM da adottarsi entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della l. di bilancio)
- ❑ Il comma 168 prevede un DPR ai fini dell'introduzione di norme di coordinamento con le normative vigenti e, in particolare, con il d.lgs. n. 50/2016 (da adottarsi entro 90 gg. dall'entrata in vigore della l. di bilancio 2019)
- ❑ Possono avvalersi di tale nuovo organismo le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati per la progettazione di opere pubbliche ai sensi del d.lgs. n.50/2016 (il quale prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di avvalersi degli organismi di altre pubbliche amministrazioni per la progettazione, qualora previsto dalla legge)
- ❑ L'utilizzo di Struttura avviene *“previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti”*

# Finalità della Struttura per la progettazione

- ❑ favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici;
- ❑ contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici;
- ❑ contribuire alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria;
- ❑ contribuire alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività

## Decreto Semplificazione e Decreto Sicurezza

- Il d.l.14 dicembre 2018, n. 135, convertito da l. 11 febbraio, n. 19 (c.d. **Decreto Semplificazione**), **il cui art. 5 modifica la disciplina dei c.d. gravi illeciti professionali» di cui all'art.80 d.lgs.n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)\***
- Il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con l. 1 dicembre 2018, n. 132 (c.d. **Decreto Sicurezza**) **inasprisce le pene per l'ipotesi di subappalto non autorizzato**

\*In vigore per le procedure i cui bandi e avvisi che indicano una procedura di gara sono pubblicati successivamente al 15 dic. 2018 o, con riferimento alle procedure a invito ove l'invito a presentare offerte sia stato inviato successivamente a tale data

## I gravi illeciti professionali nel d.lgs. 50/2016

□ L'art.80, co. 5, lett.c),del d.lgs. n.50/2016 ha conferito alla stazione appaltanti il potere di escludere un concorrente dalla gara qualora *“dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali,tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità»*

□ Tra i gravi illeciti professionali rientrano:

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione

## I gravi illeciti professionali nel d.lgs. 50/2016 – Linee guida n. 6

Secondo l'ANAC «*Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle presenti Linee guida non dà luogo all'esclusione automatica del concorrente, ma comporta l'obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell'esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto, secondo le indicazioni fornite nel presente documento*»

□ In tale prospettiva, rilevano gli **illeciti professionali gravi (di natura civile, penale o amministrativa)** tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come **moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.**

□ Nelle Linee Guida, l'ANAC ha indicato la casistica esemplificativa delle situazioni contemplate dall'art.80 comma5 lett. c) del d.lgs. n.50/2016 che possono astrattamente rilevare come gravi illeciti professionali e condurre all'esclusione dalla gara

□ La giurisprudenza amministrativa ha confermato il carattere meramente esemplificativo dell'elencazione delle situazioni che possono integrare il grave illecito professionale, contenuta all'art.80, co. 5, lett. c) del d.lgs. n.50/2016 (cfr. Cons. di Stato, sez.V, sent.

## La nuova disciplina dei gravi illeciti professionali

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora:

**c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;**

**c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;**

**c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.**

## La nuova disciplina dei gravi illeciti professionali

- ❑ Eliminato il riferimento alla elencazione (avente carattere esemplificativo e non tassativo) dei casi idonei ad integrare la fattispecie del grave illecito professionale (che era previsto con l'inciso "*tra questi rientrano*")
- ❑ Le ipotesi originariamente contenute nell'elenco sono ora previste come autonomi motivi di esclusione dall'art.80.
- ❑ Le novità più rilevanti introdotte dal Decreto Semplificazione riguardano la fattispecie delle carenze nella esecuzione di un precedente contratto pubblico (appalto o concessione)
- ❑ Viene inserito il riferimento, come ipotesi ulteriore rispetto alle carenze «significative», alle «persistenti» carenze. Dunque sono suscettibili di assumere rilievo anche inadempimenti che non sono significativi se singolarmente considerati ma che possono diventare rilevanti se ripetuti nel tempo

## Subappalto non autorizzato dopo il c.d. decreto sicurezza

- ❑ Non modifica il codice dei contratti pubblici ma la disciplina delle conseguenze del subappalto illecito in quanto non autorizzato (art. 21, co. 1 l. 646/1982),
- ❑ La norma dell'art. 21, rima delle modifiche prevedeva una contravvenzione comminando la pena dell'arresto per l'appaltatore e il subappaltatore e la possibilità per la SA di disporre la risoluzione del contratto
- ❑ L'art. 25 del decreto sicurezza inasprisce la fattispecie penale che da contravvenzione diviene delitto e la relativa pena prevedendo la misura della detenzione in luogo dell'arresto e la multa in luogo dell'ammenda



**Difficoltà per stazioni appaltanti tenute a gestire con massima attenzione il monitoraggio dei subappalti**

## Nuovo Codice della crisi di impresa

- ❑ L'art. 372 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante “*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*” ha introdotto diverse modifiche al codice dei contratti pubblici;
- ❑ in particolare ha modificato talune disposizioni degli articoli riguardanti *Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici* (art. 48, commi 17 e 18) e *Motivi di esclusione* (art. 80 comma 5, lett. a) e b)) ed ha riscritto l'art. 110 relativo a *Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione*
- ❑ Modifiche finalizzate a coordinare le citate previsioni del codice dei contratti pubblici con la riforma complessiva della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in virtù della quale è stato superato il concetto di fallimento – sostituendo la procedura fallimentare con quella di liquidazione giudiziale – e si è risposto all'esigenza di assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici.

## Nuovo Codice della crisi di impresa

– all’**art. 48, co. 17**, le parole “*articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento*” sono sostituite dalle seguenti: “*articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale*”,

- al **comma 18**, le parole “*articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento*” sono sostituite dalle seguenti: “*articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale*”;

## Nuovo Codice della crisi di impresa

– all’art. **80, co. 5, la lett. b)** è sostituita dalla seguente: *“b) l’operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155 e dall’articolo 110”;*

- l’**art. 110** è così sostituito: *“1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta. 3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all’esercizio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall’impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.*

**...segue**

*–. 4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155, si applica l'art.95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 5L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione”.*

# Formazione IFEL *per i Comuni*

---



## **Grazie per l'attenzione**

Avv. Ilaria Paradisi  
E-mail [ilariaparadisi@yahoo.it](mailto:ilariaparadisi@yahoo.it)  
Account linkedin Ilaria Paradisi

I materiali didattici saranno disponibili su  
[www.fondazioneifel.it/formazione](http://www.fondazioneifel.it/formazione)



Twitter



Facebook



YouTube

